



COMUNE DI SOVIZZO

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Ai sensi della Legge 36/2001



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20
30030 Vigonovo (VE)
info@sinprosrl.com
Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
UNI ISO 45001:2018



Progettisti

Ing. Massimo Brait

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 3353

EGE_0066 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Dott. Urb. Teresa Lania

Ordine degli architetti di Padova – Sez. A Pianificatore
Territoriale n. 3535



B

Regolamento

Sindaco	Garbin Paolo	Data progetto	Maggio 2022
RUP	Stefano Masiero	Rev. 01	Giugno 2023
Commessa	202112111		

Nome file:	B_Regolamento	Controllato da:	Dott. Urb. Teresa Lania
Redatto da:	A.G.	Approvato da:	Ing. Massimo Brait

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

INDICE

CAPO I	4
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE	4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 4 - DEFINIZIONI	4
ART. 5 – FINALITÀ.....	7
ART. 6 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI	7
CAPO II	8
COMPOSIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE	8
ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE	8
ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE AREE OMOGENEE	8
ART. 9 – ZONIZZAZIONE.....	8
ART. 10 – AREE IDONEE DI PROGETTO	10
ART. 11– IL PROGETTO DI PIANO DELLE INSTALLAZIONI.....	10
ART. 12 – APPROVAZIONE DEL PIANO	11
ART. 13 – NORME TRANSITORIE.....	11
CAPO III	12
ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI GESTORI	12
ART. 14 – PIANI DI SVILUPPO DELLA RETE	12
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE DEI PIANI DI SVILUPPO DELLA RETE	12
CAPO IV	13
AGGIORNAMENTI E VARIANTI AL PIANO	13
ART. 16 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	13
CAPO V	13
CRITERI TECNICI PROGETTUALI	13
ART. 17 - CRITERI E DIRETTIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE “AREE IDONEE DI PROGETTO”	13
ART. 18 – CRITERI E DIRETTIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE “AREE SENSIBILI”	14
ART. 19 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE NEI SITI IDONEI DEL "NUCLEO CONSOLIDATO"	14
ART. 20 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NEI SITI IDONEI DAL "NUCLEO CONSOLIDATO"	15
ART. 21 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE NEI SITI IDONEI DELLE "AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI"	16

ART. 22– CRITERI DI PROGETTAZIONE NEI SITI IDONEI DELLE "AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI"	16
ART. 23– CRITERI DI LOCALIZZAZIONE GENERALE NEI SITI IDONEI DELLE "AREE NEUTRE"	16
ART. 24 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NEI SITI IDONEI DELLE "AREE NEUTRE"	16
ART. 25 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE NELLE "AREE A SERVIZIO"	17
ART. 26 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE "AREE A SERVIZIO"	17
ART. 27– MISURE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	17
ART. 28– RICONFIGURAZIONI	17
ART. 29 – CO-SITING	18
ART. 30 – MICROCELLE	18
ART. 31 – IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE	19
ART. 32 – DELOCALIZZAZIONI	19
ART. 33 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA	19
CAPO VI	20
ISTRUTTORIA AL FINE DELL’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE	20
ART. 34 – REGIME AUTORIZZATIVO	20
ART. 35 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL’ISTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI ED ISTRUTTORIA	20
ART. 36– DIVIETI E DEROGHE	20
CAPO VII	21
CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI	21
ART. 37 – CONTROLLO E VIGILANZA	21
ART. 38 – SANZIONI	21
ART. 39 - RINVIO, NORME GENERALI E TRANSITORIE	21

CAPO I

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto e contenuti del Regolamento Comunale del Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

Il presente Regolamento disciplina la localizzazione e l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia relativi all'istallazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti e dei sistemi fissi per radiocomunicazioni in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici), sul territorio del Comune di Sovizzo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile, i ponti radio ed in generale a tutti gli impianti operati nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili e gli impianti provvisori.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il Regolamento trova i principi legislativi nei seguenti provvedimenti:

- L 22 febbraio 2001 n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 08/7/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenza comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- D.Lvo n. 259 del 01/8/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e ss.mm.ii;
- L. n. 120/2020 "Decreto semplificazioni";

Art 4 - Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all'art 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):

- a) "esposizione": è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) "limite di esposizione": è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;

- c) “valore di attenzione”: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) “obiettivi di qualità” sono:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) “esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici”: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- f) “esposizione della popolazione”: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera e) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g) “stazioni e sistemi o impianti radioelettrici”: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h) “impianto per telefonia mobile”: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- i) “impianto fisso per radiodiffusione”: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Altre definizioni

- j) “sistema GSM”: sigla di global system mobile, sistema di telefonia cellulare caratterizzato dall'utilizzo della tecnologia digitale, permettendo la comunicazione di voce e dati;
- k) “sistema DCS”: sigla di digital cellular system, standard per la telefonia cellulare operante nella banda dei 1800 Mhz, consente l'utilizzazione dei telefoni cellulari con servizi aggiuntivi come trasmissione dati, collegamenti Internet, ecc;
- l) “sistema GPRS”: sigla di general packet radio service, sistema di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, che integra la tecnologia della rete radiomobile con quella della rete internet;
- m) “sistema UMTS”: sigla di universal mobile telecommunications system, il sistema UMTS è in grado di gestire la posta elettronica, la navigazione in Internet a piena capacità grafica, la videotelefonia, il commercio elettronico e il trasferimento di dati e video in genere;
- n) “sistema LTE”: sigla Long Term Evolution ed è una tecnologia wireless a banda larga;
- o) “ponte radio”: l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;

- p) “microcella”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
- q) “gap-filler”: impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette “zone d’ombra”;
- r) “co-siting” e/o “collocazione”: installazione di Stazioni Radio Base di più gestori su di uno stesso sito;
- s) “small cells”: piccoli apparati di telecomunicazione, sono più piccole rispetto alle antenne solitamente utilizzate nella telefonia mobile, hanno una portata che varia, a seconda delle condizioni ambientali, da poche decine di metri sino ad arrivare a coprire un’area dal raggio di 2 chilometri circa, permettono di rendere più efficiente l’utilizzo delle bande di trasmissione nello spettro radio. Sono importanti nello sviluppo di reti 3G e in quelle 4G LTE;
- t) “5G”: standard di quinta generazione per la telefonia mobile, le frequenze di trasmissione del segnale previste per la tecnologia 5G sono 700 MHz, 3600-3800 MHz e 26 GHz;
- u) “modifica di un impianto esistente”: riconfigurazione della stazione radio base o dell’installazione nel suo insieme, compreso l’inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio;
- v) “risanamento e bonifica di un impianto esistente”: per intervento di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:
 - il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all’inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni del vigente quadro normativo e del presente regolamento, ove superati;
 - la compatibilità dell’inserimento paesaggistico dell’impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell’ambiente urbano che dell’ambiente extraurbano;
 - la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti, intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico, sull’assetto del territorio.
- w) “sito sensibile”: porzioni di territorio con destinazione d’uso tale per cui sono caratterizzate dalla presenza continuativa di fasce deboli della popolazione quali bambini, anziani e malati nei confronti dei quali si ritiene fondamentale minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici così come previsto dalla della Circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 Luglio 2001.
- x) “Area idonea”: aree ritenute idonee dall’amministrazione tra quelle individuate dall’art.7 comma 4, del presente piano, che risultano appropriate per l’installazione di nuovi impianti.

Art. 5 – Finalità

Il Regolamento ha le seguenti finalità:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", e successive modifiche.
- c) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
- e) localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- f) individuare i punti di ottimale localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- g) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità;
- h) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale.

Art. 6 – Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti

Al fine di perseguire una più razionale localizzazione degli impianti si privilegiano i seguenti criteri:

- a) per i nuovi impianti e nei casi di delocalizzazione è previsto l'accorpamento su strutture di supporto comuni preesistenti al fine di ridurre il consumo di suolo e per la riduzione del numero dei siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti stessi e nel rispetto dei limiti di legge di campo elettromagnetico.
- b) per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione delle postazioni esistenti ritenute non più idonee devono essere privilegiate le aree e gli edifici pubblici individuati dall'Amministrazione Comunale, lontane da zone sensibili come scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, ospedali, case di cura e di riposo etc.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 7 – Composizione del Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

Sono elementi costitutivi del presente Piano gli elaborati e le tavole grafiche qui di seguito indicati:

Elaborato A. RELAZIONE GENERALE

Elaborato B. REGOLAMENTO

Elaborato C. SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Elaborato D. RELAZIONE DI PROGETTO

Elaborato E. DATI RILEVAMENTO CAMPO ELETTROMAGENTICO

Tavola 1. CATASTO SITI

Tavola 2. ZONIZZAZIONE

Tavola 3. PIANO DI SVILUPPO

Tavola 4. SITI PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Tavola 5. CAMPAGNA DI MISURE

Art. 8 – Definizione delle aree omogenee

Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale sono state definite le seguenti macro zone:

- aree sensibili;
- aree vincolate;
- nucleo consolidato;
- area produttive;
- aree neutre;
- aree a servizio.

Art. 9 – Zonizzazione

Nella tavola n.2, il territorio del Comune di Sovizzo è stato suddiviso in macro zone così rappresentate:

1. Siti sensibili.

Nei "Siti Sensibili" individuati dal colore arancione scuro, ove sono ubicate le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo, in particolare rientrano in questa categoria:

- scuole di ogni ordine e grado;

- ospedali e case di cura;
- assistenza all'infanzia;
- assistenza ai disabili;
- case di cura;
- aree gioco di quartiere.

2. Aree vincolate

Con la voce "Aree con presenza di Vincolo", si individuano quelle aree soggette prevalentemente a vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) della quale nella progettazione degli impianti deve essere posta particolare cautela alle scelte tipologiche e costruttive degli stessi.

3. Nucleo consolidato

Sono le zone, individuate dal colore arancione chiaro, che hanno raggiunto un assetto urbanistico consolidato e che presentano una caratterizzazione dell'insediamento edilizio morfologicamente definito e funzionalmente stabile.

All'interno di queste zone per la realizzazione di nuovi impianti e le riconfigurazioni di quelli esistenti, con incremento del numero di antenne, dovrà comunque essere posta particolare cura:

- nell'evitare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio;
- nel minimizzare i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- nella salvaguardia dei beni di interesse storico culturale.

4. Aree produttive e commerciali

Le "Aree produttive", individuate dal colore viola, presentano attitudine all'installazione degli impianti per un minor impatto estetico ed elettromagnetico. In particolare vengono indicati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio.

In particolare tali aree sono:

- aree industriali;
- aree commerciali.

5. Aree neutre

Rappresentate da tutto il territorio comunale, ove non sono presenti limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

"L'Area Neutra", di colore bianco, corrisponde prevalentemente ad aree agricole o boschive. L'attivazione di impianti sarà possibile in modo prioritario.

6. Aree a servizio

Sono le aree che presentano attitudine all'installazione degli impianti, individuate con colore azzurro. In particolare vengono indicati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio, tali aree sono costituite da:

- aree idonee ad ospitare impianti di telefonia mobile;
- aree per servizi e attrezzature tecnologiche esistenti e/o previste individuate dal Piano degli interventi;
- aree comunali (spazi pubblici attrezzati per lo sport, aree di interesse comune e aree a parcheggio).

Art. 10 – Aree idonee di progetto

Il Piano individua nell'elaborato cartografico Tavola n. 4 e nella Relazione di Progetto (D) le aree idonee di progetto direttamente disponibili per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile.

In queste aree sarà consentita l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile, e la delocalizzazione di quelle esistenti nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.

Il Piano consente in base alle esigenze dei gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile mettendo a disposizione, ad esclusione delle zone sensibili, delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo 6, i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata e diversa da quelle di progetto sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

Art. 11– Il Progetto di Piano delle installazioni

Il Progetto di Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile si compone dei seguenti documenti:

- TAVOLA DI PROGETTO (TAV. 4)
- RELAZIONE DI PROGETTO (D)

L'elaborato cartografico Tav. 4 individua le aree o siti puntuali idonei di progetto cioè immediatamente disponibili all'installazione di nuovi impianti ed alla riconfigurazione di quelli esistenti. Tali localizzazioni vengono rappresentate mediante punti o superfici ad indicare l'area di riferimento.

L'installazione di nuovi impianti può avvenire solo nelle aree di progetto salvo quanto previsto al precedente art.6.

La riconfigurazione e la collocazione degli impianti sono disciplinati dagli art. 28, 29 del presente Regolamento.

L'individuazione di nuovi impianti in aree idonee di progetto è prescrittiva con riferimento al perimetro delle aree individuate per le singole localizzazioni, ma è indicativa per quanto riguarda la localizzazione puntuale.

In attuazione dell'art. 1 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, **la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, devono avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico mediante il ricorso anche a soluzioni tecnologicamente innovative.**

Nella richiesta di autorizzazione compatibilmente con la corretta funzionalità del servizio i gestori dovranno prevedere la migliore soluzione tecnologica tesa a ridurre al livello più basso possibile l'intensità del campo elettromagnetico.

Il progetto di Piano si compone dell'allegato Relazione di Progetto (D) che individua l'insieme delle aree di proprietà comunale, rappresentate nella Tav. n. 4, a disposizione dei Gestori per l'installazione di infrastrutture e dei ponti radio per la telefonia mobile.

Per ogni singola area idonee di progetto la Relazione di Progetto (D) indica delle ulteriori specifiche tecniche.

Art. 12 – Approvazione del Piano

Il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile è approvato con Delibera del Consiglio Comunale.

Il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ha valenza temporale illimitata ma può essere modificato con Delibera di Consiglio, ogni qual volta l'Amministrazione ne ravvisi l'inadeguatezza rispetto ai Programmi di sviluppo dei gestori di cui ai successivi artt. 14 e 15 delle presenti Norme.

Art. 13 – Norme transitorie

Nelle more di approvazione degli elaborati Tavola di Progetto (Tav. 4) e Relazione di Progetto (D) di cui all'artt. 10 e 11, la localizzazione, la progettazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile è disciplinata dagli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a seconda dell'area in cui questi ricadono.

CAPO III

ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI GESTORI

Art. 14 – Piani di Sviluppo della rete

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale e per consentire all'Amministrazione Comunale l'espletamento dell'attività di pianificazione programmazione e coordinamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori e operatori delle reti di telefonia mobile presentano il Piano di Sviluppo della propria rete.

Il Piano di Sviluppo della rete dovrà individuare tramite un'opportuna cartografia i siti puntuali e le aree idonee scelte dal gestore (per la realizzazione dei nuovi impianti) per garantire i propri obiettivi di copertura e qualità del servizio e l'individuazione delle Stazioni Radio Base soggette a riconfigurazione che si intendono realizzare nell'anno in corso.

Nel caso i Gestori non presentino il menzionato Piano di Sviluppo si prescinde da esso e rimane valido quello presentato in precedenza.

Art. 15 - Istruttoria della verifica di conformità al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile dei Piani di Sviluppo della rete

L'Ufficio competente del Comune dopo il 31 Gennaio di ogni anno avvia una fase di analisi e valutazione degli eventuali Piani di Sviluppo della rete presentati dai gestori. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse.

La fase di analisi avrà una durata di 60 giorni alla fine dei quali verrà rilasciato un parere di conformità.

Nel caso di non conformità dei Piani di sviluppo della rete al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile l'Amministrazione valuta la possibilità di procedere ad una modifica del Piano stesso ai sensi dell'art. 16 delle presenti norme; diversamente si ritengono respinte le richieste non conformi al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

CAPO IV

AGGIORNAMENTI E VARIANTI AL PIANO

Art. 16 – Aggiornamento del Piano

Il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ha valore a tempo indeterminato ma potrà essere aggiornato nel caso non sia più conforme alle esigenze dei gestori e non garantisce quindi un equilibrato sviluppo del servizio pubblico di telefonia mobile.

Le modifiche al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile sono approvate con Delibera del Consiglio Comunale.

CAPO V

CRITERI TECNICI PROGETTUALI

Art. 17 - Criteri e direttive per la localizzazione degli impianti nelle “Aree idonee di progetto”

Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per la realizzazione e la modifica di tutti gli impianti di telefonia mobile, con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l’impatto; in particolare nell’individuazione e nella realizzazione dei siti all’interno delle aree idonee dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l’adozione di tipologie costruttive tali da consentire l’eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- in contesti non urbanizzati, l’individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;
- l’individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell’impatto visivo dell’impianto rispetto all’intorno. In tal senso si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l’impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l’antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
- il posizionamento, nelle zone urbanistiche omogenee A e B, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto piano, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l’adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di rice-trasmissione;

- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'impianto su pali e tralicci di nuova realizzazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
- soluzioni che prevedono l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, dovranno rispettare le compatibilità delle strutture rispetto al contesto territoriale;
- la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Il Regolamento considera controindicato:

- il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi;
- l'impianto di tralicci o pali da terra all'interno dei centri storici;
- l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale;
- nelle pertinenze delle aree sensibili.

Art. 18 – Criteri e direttive per la localizzazione degli impianti nelle “Aree sensibili”

Nelle aree sensibili, per garantirne la massima tutela, è esclusa l'installazione di impianti di telefonia mobile in particolare: ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, parchi gioco di quartiere così come evidenziato nella Tavola n. 2 alla voce “siti sensibili”.

Art. 19 – Criteri di localizzazione nei siti idonei del "Nucleo consolidato"

Nella scelta della localizzazione e nella realizzazione dell'infrastruttura si dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- dovranno essere evitate disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio;
- dovranno essere minimizzati i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

- dovranno essere salvaguardati i beni di interesse storico culturale;
- l'installazione su edifici è preferibile su immobili di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano;
- è fortemente controindicato l'impianto di tralicci o pali da terra in aree residenziali densamente abitate.

Art. 20 – Criteri di progettazione nei siti idonei dal "Nucleo consolidato"

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto tutte le alternative localizzative e progettuali possibili:
 - l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e dei relativi appoggi. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
 - l'impianto non deve essere percepibile dai con visivi di particolare valore paesaggistico. È preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzioni tecnico-progettuali;
 - si deve valutare il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni.
2. i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione dell'ingombro degli apparati tecnici, del numero e della dimensione delle antenne utilizzate:
 - le tipologie costruttive adottate devono, in via preferenziale, rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito
3. Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si deve usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi che costituiscono l'edificio di installazione.
4. Devono essere presi in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di eliminare le disarmonie dimensionali rispetto le proporzioni che esistono nel paesaggio. Pertanto, nel caso di applicazione su edifici esistenti, dovrà essere valutato e giustificato il rapporto dimensionale tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio. La progettazione sul tetto degli edifici deve estendere le linee verticali degli edifici:
 - le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici;
 - la progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, dei paesaggi e delle infrastrutture verticali esistenti.

L'eventuale utilizzo di mascheramenti dovrà essere utilizzato in casi strettamente necessari al fine di salvaguardare ed evitare alterazioni dell'immobile tutelato.

Art. 21 – Criteri di localizzazione nei siti idonei delle "Aree produttive e commerciali"

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area preferenziali del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti.

Art. 22– Criteri di progettazione nei siti idonei delle "Aree produttive e commerciali"

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare dai luoghi di pubblico accesso.
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci.
3. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Art. 23– Criteri di localizzazione generale nei siti idonei delle "Aree neutre"

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area neutra del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già compromessi dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.

Art. 24 – Criteri di progettazione nei siti idonei delle "Aree neutre"

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata dai luoghi di pubblico accesso.
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci.
3. è preferibile l'occultamento dei locali tecnici tramite mascheramento o schermo protettivo realizzato utilizzando, ad esempio, specie vegetali autoctone.
4. è controindicato l'utilizzo di ballatoi.
5. i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate.
6. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Art. 25 – Criteri di localizzazione nelle "aree a servizio"

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area o struttura comunale sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti.

Art. 26 – Criteri di progettazione nelle "aree a servizio"

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare ai luoghi di pubblico accesso;
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
3. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Art. 27– Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio

In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione dei pareri favorevoli degli organi competenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico, Piano di Bacino, etc.).

Nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, ove consentita e previo nulla osta da parte degli organi competenti, è subordinata all'adozione di soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo approvate dall'Ufficio competente.

Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si deve usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi dell'ambiente/paesaggio di inserimento.

L'eventuale utilizzo di mascheramenti dovrà essere utilizzato in casi strettamente necessari al fine di evitare alterazioni del paesaggio per salvaguardarne e tutelarne l'integrità.

Art. 28– Riconfigurazioni

Sono consentite le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti nelle modalità di seguito riportate a seconda della zona in cui esse ricadono:

- Siti Sensibili: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti in conformità a quanto previsto al precedente art. 9 "**Zonizzazione**"; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui all'art.

17, 18 delle presenti norme.

- Aree vincolate: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti in conformità a quanto previsto al precedente art. 9 **"Zonizzazione"**; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui all'art. 17, 27 delle presenti norme.
- Nucleo consolidato: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli art. 17, 18, 19 e 20 delle presenti norme.
- Aree produttive e commerciali: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 17, 21 e 22 delle presenti norme; nelle aree con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.
- Aree Neutre: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 17, 23 e 24 delle presenti norme.
- Aree a servizio: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 17, 25 e 26 delle presenti norme; nelle aree con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.

Art. 29 – Co-siting

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree sensibili, è equiparata ad una riconfigurazione e pertanto è disciplinata, a seconda della zona, ai sensi dell'art. 28 – Riconfigurazioni delle presenti norme.

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente ricadente in area sensibile è vietata.

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente ricadente sugli edifici vincolati con specifico provvedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri degli organi competenti.

Art. 30 – Microcelle

I gestori, nella scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a micro cella, devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento

della rete. Inoltre per cautela, la localizzazione dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

Art. 31 – Impianti mobili di telefonia mobile

Per impianti non inseriti nel Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, in caso di comprovate e documentate esigenze è consentita l'installazione degli impianti con comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è corredata da parere favorevole dell'Arpav e dell'Ulss.

Il Comune, nei successivi trenta giorni, ha la facoltà di richiedere al gestore una collocazione diversa da quella richiesta.

Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 32 – Delocalizzazioni

Ai fini di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, l'Amministrazione comunale valuta la ricollocazione degli impianti esistenti nelle aree interessate in rapporto alla presenza di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti stessi, conseguentemente l'Amministrazione potrà incentivare la ricollocazione in ambiti più idonei prevedendo agevolazioni finanziarie.

Nel caso di trasferimento di un impianto esistente da un'area privata a un'area di proprietà comunale, l'Amministrazione potrà valutare l'eventuale applicazione di un'agevolazione finanziaria (ad esempio Canone agevolato).

L'eventuale agevolazione sarà formalizzata mediante apposito contratto.

Art. 33 – Procedura di valutazione dell'integrazione paesaggistica

Per le antenne ricadenti in ambito soggetto a tutela ambientale ai sensi art. 136 a art.142 del D.lgs 42/2004 deve essere acquisita autorizzazione ai sensi art. 146, dovrà essere presentato assieme alla domanda di concessione o autorizzazione da parte del gestore uno studio dell'impatto visivo della nuova antenna che verrà proposta utilizzando programmi di simulazione fotografica.

Lo studio dovrà essere eseguito confrontando lo stato di fatto dell'area dove sorgerà la nuova struttura, la soluzione finale rappresentata da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino e uno da lontano.

Inoltre è necessario corredare il fotoinserimento da una relazione descrittiva della tipologia di intervento che si intende realizzare con particolare attenzione alle norme costruttive/progettuali descritte agli art. 19, 22, 24, 26 delle presenti Norme.

CAPO VI

ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 34 – Regime autorizzativo

La realizzazione di nuovi impianti fissi e la riconfigurazione di quelli esistenti per la telefonia mobile è regolamentata secondo quanto prescritto Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n° 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (e ss.mm.ii) e al rispetto del presente Piano, oltre che alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 35 – Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione o alla modifica degli impianti ed istruttoria

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dell'amministrazione comunale nelle forme e nei tempi previsti dagli art. 87 – 87bis – 87ter e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per i siti di progetto ricadenti all'interno di aree soggette a vincolo ambientale dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Per i siti di progetto ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali, autostradali e ferroviarie dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'ente proprietario dell'infrastruttura stessa.

L'Ufficio competente verifica la conformità dell'intervento alla vigente normativa e acquisisce il parere dell'Ufficio competente in ordine alla conformità dell'intervento al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 36– Divieti e deroghe

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previste non previste dal Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile salvo comprovate esigenze di copertura del servizio. Prima della presentazione dell'istanza il gestore dovrà fornire all'amministrazione idonea documentazione tecnica atta a dimostrare l'impossibilità di garantire la necessaria copertura del servizio utilizzando le aree previste nella tavola 4 e indicare preliminarmente l'area più idonea individuata per la nuova installazione.

In ogni caso dovranno essere rispettati i criteri localizzativi e progettuali previsti dall'art. 17 e, a seconda dell'area idonea, dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento paesaggistico delle opere, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, valutando tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di copertura del servizio di comunicazione elettronica, il Comune potrà assentire l'installazione di microcelle, “gap-filler” o impianti provvisori in deroga alle incompatibilità del presente Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

CAPO VII

CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 – Controllo e vigilanza

Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia locale nonché dell'Arpav e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

Art. 38 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

a) delle norme di cui alla legge 36/2001 per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art.15;

b) delle norme di cui al D.Lgs n.259/2003 per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art.98;

Per le violazioni di natura urbanistica ed edilizia delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/01 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

Art. 39 - Rinvio, norme generali e transitorie

Per quanto non specificato nelle presenti norme si rimanda alla normativa statale in materia, ed ai regolamenti dell'Amministrazione comunale.

Per tutti gli impianti fissi per la telefonia mobile concessi e non attivati entro dodici mesi dalla data della ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca della stessa.